

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE CECCO (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), Società DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°. 5563/540 pf10-11/AM/ma del 15.2.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti di De Cecco Giuseppe e dell'ammenda di € 37.000,00 (€ trentasettemila/00), in danno della Delfino Pescara 1936 Srl, nonché il difensore dei deferiti, la quale si è riportato alle memorie difensive depositate e ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l'applicazione di una sanzione minima, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. De Cecco Giuseppe, Presidente della Delfino Pescara Srl, e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società") per rispondere, rispettivamente:

- il Signor De Cecco Giuseppe, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.10.2010;
- la Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

I motivi della decisione

Sul rilievo che il dispositivo del lodo arbitrale è stato notificato l'8 novembre 2010 e la parte motiva il successivo 9 dicembre 2010, con memoria difensiva del 9 marzo 2100 la Società deferita ha denunciato "errata lettura e interpretazione" dell'art. 8, comma 15, del CGS, avendo la Procura Federale fatto decorrere il termine dell'adempimento del lodo dalla comunicazione del dispositivo e non già dalla comunicazione della motivazione.

Si sostiene fra l'altro che, nel silenzio della citata norma sul "dies a quo", il riconosciuto diritto ad agire per la nullità dei lodi arbitrali (art. 30, comma 4, dello Statuto), per la cui impugnazione occorre la conoscenza della motivazione, mal si coniuga con la previsione di una sanzione disciplinare comminata prima che l'obbligato abbia la possibilità di impugnare.

Nel rilevato silenzio della norma, appare conducente evocare il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui *“la portata precettiva di una decisione va desunta non solo dalla statuizione espressa nella sua parte dispositiva ma anche dalle enunciazioni contenute in motivazione che su di esse incidono, cosicché il disposto che esprime il decisum attribuendovi rilevanza esterna “quale atto di chiusura del procedimento deliberatorio conoscibile dalle parti”, né integra né tanto meno può sostituire la motivazione, siccome essa rappresenta elemento indispensabile per la sussistenza della pronuncia giurisdizionale e per l’individuazione della sua incidenza sul rapporto dedotto in causa (cfr per tutte Cass. n. 10499/2002, n. 9415/2000)”* (così, testualmente, Cass. 13.4.2006, n. 8697).

E in tema di decisioni di commissioni tributarie la Suprema Corte, dopo aver annotato che *“il dispositivo ... non integra e non può sostituire la decisione medesima ...”* ha statuito che *“la presenza del solo dispositivo si traduce dunque nell’inesistenza (non mera nullità) della decisione”* (così, Cass. 17.7.2000, n. 9415).

Se è vero, quindi, che la decisione viene ad esistenza solo quando l’atto contenga sia il dispositivo che la parte motiva, è di tutta evidenza che il termine di cui all’art. 8, comma 15, del CGS debba decorrere dal momento in cui all’obbligato sia comunicato l’atto nella sua interezza.

Considerato che, nel caso di specie, la parte motiva è stata comunicata il 9.12.2010 e che le obbligazioni di cui al lodo sono state novate mercé l’accordo sottoscritto il 30.12.2010 e, pertanto, nei termini fissati dalla ricordata norma, non è dato riscontrare nella condotta tenuta dai deferiti alcuna violazione delle norme federali.

Restano assorbiti gli altri motivi.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie gli incolpati dagli addebiti contestati.

(324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Società AC Sangiustese Srl), Società AC SANGIUSTESE Srl ▪ (Nota N°. 5531/228 pf10-11/AM/ma del 14.2.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di anni 1 (uno) nei confronti di Crescenzo Crescenzi e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) in danno della AC Sangiustese Srl, nonché il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini e ha concluso per il proscioglimento o in subordine per l’applicazione di una sanzione minima, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Crescenzo Crescenzi, Presidente della AC Sangiustese Srl, e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”) per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Crescenzi, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 2 e 4, del CGS, in riferimento alle disposizioni di cui al C.U. N°. 117 del 25 maggio 2010, pag.11, paragrafo 7 della lettera B, per aver posto in atto un comportamento diretto

a eludere la normativa federale in tema gestionale ed economica, mediante il deposito presso la Lega di una fidejussione non verificata e, pertanto, non avente i requisiti richiesti dalla norma federale, al fine di conseguire l'iscrizione al campionato di seconda Divisione per la stagione 2010-2011;

▪ la Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Crescenzi risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che in data 30 giugno 2010 veniva depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una garanzia bancaria "a prima richiesta" per € 200.000,00 (€ duecentomila/00) rilasciata dalla "Credit Suisse", al fine di conseguire l'ammissione della AC Sangiustese al campionato di Seconda Divisione per la stagione 2010/2011 e che, all'esito degli accertamenti di rito svolti dagli Uffici della Lega, emergeva che la cennata garanzia non era riferibile al citato istituto bancario, sicché il documento era da considerarsi falso.

Gli incolpati sostengono di essere stati raggirati da soggetti non facenti parte della compagine societaria che, interessati al riguardo, avrebbero confezionato e consegnato loro il citato contratto di garanzia, assicurando che esso era conforme alla normativa di riferimento e ai regolamenti federali FIGC. Riferiscono e documentano, inoltre, di aver presentato atto di denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, invocando la punizione dei responsabili per i reati di truffa e falso in scrittura privata, e chiedono di essere prosciolti dall'addebito in rubrica.

La fattispecie in esame è contemplata dall'art. 8, punto 4, del CGS, ove si legge che "*La Società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1*", ed è sufficiente ad integrare una precisa responsabilità disciplinare dei deferiti, visto che l'infrazione è sanzionata anche a titolo di colpa.

A tutto voler concedere, infatti, dagli atti del procedimento non si evince che gli incolpati abbiano posto in essere tutti i doverosi e necessari uffici volti allo scrupoloso controllo dei rapporti negoziali che precedettero e seguirono l'emissione della garanzia, difetto questo attestato anche dall'assenza di un qualche pagamento a favore dell'istituto bancario.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Crescenzo Crescenzi l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla AC Sangiustese Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) e l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(301) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KRASSIMIR CHOMAKOV (calciatore già tesserato per la Società US Cremonese Spa, attualmente

tesserato la Società ASD Zola Predosa), SANDRO TUROTTI (Direttore Generale della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa ▪ (N°. 5050/905 pf09-10/AM/ma del 10.2.2011).

Con atto del 28 gennaio 2011, il Procuratore Vicario deferiva innanzi questa Commissione, il Sig. Krassimir Chomakov per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 30, IV comma, Statuto Federale, ed all'art. 94, II comma, delle NOIF, per aver fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti della Società US Cremonese, citando quale terzo pignorato anche la Lega Italiana Calcio Professionistico, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Federale e, comunque, senza avere preventivamente notificato la sua iniziativa alla Lega di appartenenza, comportando la predetta violazione del vincolo di giustizia imposto ai tesserati dall'art. 30, IV comma, dello Statuto Federale, la sanzione ai sensi dell'art. 15 CGS della squalifica e dell'ammenda; ed il Sig. Turotti Sandro, in qualità di D.G. della US Cremonese Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 91, comma 2, delle NOIF, ed in riferimento all'art. 16 dell'Accordo Collettivo per inosservanza delle disposizioni e atti federali, e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per avere tolto parte delle suddette somme dalla disponibilità del calciatore Chomakov, versando all'Erario le supposte ritenute fiscali, pari ad € 9.093,51 (€ novemilanovantatre/51), e, per avere lo stesso disatteso la decisione del Collegio Arbitrale, non provvedendo a reintegrare il calciatore negli allenamenti della prima squadra come stabilito; nonché la Società US Cremonese Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Direttore Generale, dotato di ampi poteri di rappresentanza.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di squalifica per Krassimir Chomakov;
- mesi 6 (sei) di inibizione per Sandro Turotti;
- ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società US Cremonese Spa.

Sono comparsi altresì i difensori delle parti deferite, i quali riportandosi alle memorie, depositate nei termini, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.

i motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge pacificamente, che le norme imputate dalla Procura Federale a sostegno del deferimento sono state tutte violate, indistintamente dalle parti meglio indicate in epigrafe.

Nessuna delle tesi difensive è meritevole dell'accoglimento da parte di questa Commissione. Infatti, la violazione posta in essere dal calciatore Chomakov è provata per tabulas, in quanto lo stesso ha intrapreso la fase esecutiva per il recupero parziale dei suoi crediti, innanzi l' AAGG ordinaria, senza almeno notificare la predetta iniziativa alla propria Lega d'appartenenza. Lo stesso vale per il DG Sig. Turotti, il quale (anche volendo riconoscere la buona fede) ha sottratto dalla disponibilità del Sig. Chomakov la somma di € 9.093,51 (novemilanovantatre/51), versandola all'Erario, oltre a non provvedere a

reintegrare il predetto calciatore negli allenamenti della prima squadra, così come stabilito e previsto dalla decisione del Collegio Arbitrale.

La Società US Cremonese Spa è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità diretta, esclusivamente per il comportamento del proprio tesserato Sig. Turotti Sandro.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di squalifica per Krassimir Chomakov;
- mesi 6 (sei) di inibizione per Sandro Turotti;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società US Cremonese Spa.

(338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CAFFO (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Vibonese Calcio Srl), Società US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 5831/32pf10-11/AM/ma del 23.2.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dalla US Vibonese Calcio Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero la "Vibonese"), ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per giorni 7 (sette) per il Sig. Giuseppe Caffo e quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società, osserva quanto segue.

Il Deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Caffo, all'epoca dei fatti in contestazione Presidente e Legale rappresentante della Società, e la US Vibonese Calcio Srl per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Giuseppe Caffo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) ed art. 8, comma 15, del CGS, per non aver provveduto, nei termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 19 giugno 2009;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

La Società si è costituita nel procedimento depositando memoria e n. 1 documento e chiedendo sia il proprio proscioglimento che quello del Sig. Caffo.

A sostegno della propria richiesta, la Vibonese, non contestando sostanzialmente l'addebito, ha addotto come giustificazione del ritardo con cui è stato effettuato il disposto pagamento (peraltro, di una somma non rilevante, e cioè poco più di trecento euro), esclusivamente ad una disfunzione organizzativa interna alla Società, determinata dal contestuale passaggio dell'incarico di responsabile societario dal Sig. Santo Gurzillo al Sig. Giuseppe Giovanni Caffo.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di proscioglimento avanzate dalla Vibonese non sono accoglibili. Ciò che conta, ai fini della valutazione della fondatezza, o

meno, del deferimento proposto, è l'accertamento del mancato rispetto dei termini di rito stabiliti per il pagamento, che, nel caso di specie, non risultano essere stati rispettati.

A nulla valgono, quindi, le argomentazioni difensive, anche in considerazione della loro genericità. Non si è trattato, difatti, di un ritardo dovuto a un evento dipeso da forza maggiore, ma, a voler seguire il ragionamento della Vibonese, da una disfunzione organizzativa di cui, in ogni caso, la stessa Società, ed i suoi organi, sono responsabili.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Giuseppe Giovanni Caffo e della US Vibonese Calcio Srl e, per l'effetto, commina al primo la sanzione dell'inibizione di giorni 7 (sette) e alla Società la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino) Società ACF TORINO ▪ (nota N° 5276/374pf10-11 del 7.2.2011).

Il Deferimento

Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Roberto Salerno, Presidente e Legale rappresentante della ACF Torino (d'ora in avanti, anche detta l' "Associazione" ovvero il "Torino"), e quest'ultima Associazione, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Roberto Salerno della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU N° 1 per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 1° luglio 2008, al paragrafo III, punto 14, pagina 39, per aver pattuito con l'allenatore dilettante di base Sig. Giuseppe Ferro Garel un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Primavera;
- Il Torino, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Roberto Salerno e la Società ACF Torino hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [“pena base per il Roberto Salerno, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 1 (uno); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 400,00 (€ quattrocento)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Sig. Roberto Salerno e dell'ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico della Società ACF Torino;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dal Prof. Raffaele Titomanlio, dall'Avv. Augusto De Luca, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 Marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(328) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZINO CARDINALI (nella sua qualità di Presidente della Società ASD Chevrolet Tre Colli ora ASD Tre Colli Ancona C/5) Società ASD TRE COLLI ANCONA C/5 - (N°. 5523/1343pf09-10 del 14.2.2011).

La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con nota del 15 marzo 2010 a firma del proprio Segretario, rendeva noto alla Procura Federale che la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 non aveva ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, resa il 9 febbraio 2010, di pagare al calciatore Alex Strapazon la somma di € 10.800,00 (Euro diecimilaottocento/00).

La Procura Federale, rilevato che il fatto era documentalmente provato e più precisamente che la Società aveva ricevuto la comunicazione della decisione il 13 febbraio 2010 e che essa aveva adempiuto alla obbligazione di pagamento in favore del calciatore solo in data 20 aprile successivo, con atto del 14 febbraio 2011 deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Cardinali Lorenzino, nella qualità di Presidente della Società ASD Tre Colli Ancona C/5 e la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 per rispondere il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, ed 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS stante l'addebito mosso al proprio Legale rappresentante.

La Società ASD Tre Colli Ancona C/5 ha presentato controdeduzioni che non possono essere positivamente deliberate, in quanto la decisione resa nella vicenda *de qua* dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti non è stata tempestivamente impugnata nel termine a ciò contemplato dall'articolo 94/ter, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed è, anzi, attestato *per tabulas* che la Società ASD Tre Colli Ancona C/5 ha, finanche, eseguito tale decisione, la quale, pertanto, è, oltre che non più appellabile, anche inoppugnabile per quiescenza.

In virtù di quanto considerato, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Cardinali Lorenzino l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Tre Colli Ancona C/5 la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva, nonché l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il deferimento è fondato.

Ai sensi dell'art. 94/ter, comma 11, NOIF le decisioni della Commissione Accordi Economici, in caso di mancata impugnazione, devono essere eseguite entro gg. 30 dalla comunicazione della decisione alla parte obbligata.

Nel caso in esame, è provato che la decisione di cui trattasi è stata ricevuta dalla Società in data 13 febbraio 2010 e che il pagamento in favore della calciatrice è avvenuto il 20 aprile successivo, così come è stato comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque ed alla Procura Federale dall'Avv. Eduardo Chiacchio (legale del Sig. Strapazzon) con propria nota del 20 aprile 2010, acquisita dalla Procura Federale con prot. n. 6371-1343pf/09-10 del 22 aprile 2010.

Non può dubitarsi, pertanto, che l'obbligazione non è stata adempiuta nei termini di cui al richiamato art. 94 ter, comma 11, NOIF.

Tuttavia, essendosi trattato di lieve ritardo nell'adempimento della obbligazione e considerato che, comunque, il pagamento è stato effettuato, si ritiene equo applicare ai deferiti la sanzione minima prevista ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS, disattendendo in parte la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura.

P.Q.M.

infligge al Sig. Cardinali Lorenzino l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Tre Colli Ancona C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 14 Marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete